

REPUBBLICA ITALIANA	
In nome del Popolo Italiano	
LA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
Composta dai seguenti magistrati:	
Luigi Cirillo Presidente	
Natale Longo Consigliere	
Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice relatore	
SENTENZA	
- Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22722 del	
registro di Segreteria, promosso nei confronti del sig.	
OMISSIS (OMISSIS) nato il OMISSIS a OMISSIS	
(OMISSIS) e residente in OMISSIS alla via OMISSIS n.	
OMISSIS; OMISSIS (OMISSIS), nata il OMISSIS a	
OMISSIS (OMISSIS) e residente in OMISSIS alla via	
OMISSIS n. OMISSIS; OMISSIS (OMISSIS) nato il	
OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) e residente in OMISSIS,	
via OMISSIS n. OMISSIS; OMISSIS (p.iva: OMISSIS), con	
sede legale in OMISSIS (OMISSIS) alla OMISSIS n.	
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro-	
tempore, sig. OMISSIS, tutti rappresentati e difesi	
dall'Avv. Feliciana Sodano, con domicilio eletto presso il	
suo studio in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Pratola Ponte	
nn. 14/16 e domicilio digitale presso il proprio indirizzo	

PEC, giusta procura in calce alla memoria costitutiva; Uditi nella pubblica udienza del 8 giugno 2021 il relatore, Referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, il Pubblico Ministero nella persona Procuratore Generale dott.ssa Marica Aronica, nonché l'Avv. Rita Ciciarello per delega dell'Avv. Feliciana Sodano; Esaminati gli atti e i documenti di causa; **FATTO** Con citazione del 9 settembre 2020, la Procura regionale ha convenuto in giudizio OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS nonché l' OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli condannare al risarcimento del danno di Euro 49.112,75= in favore dell'ARCEA (Azienda Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) a titolo di indebita percezioni di fondi comunitari a valere su Fondi europei FEARS - PSR Calabria per gli anni 2007-2013, misura 311 (contributi erogati dalla regione Calabria mediante il proprio organismo pagatore, ossia ARCEA, e diretti ad agricoltori e operatori agrituristici a sostegno dello sviluppo delle proprie attività). Rappresenta la Procura che, a seguito di presentazione della domanda di aiuto n. OMISSIS, la ditta OMISSIS otteneva prima una collocazione utile in graduatoria e poi, con lettera prot. n. 135331 del 16.04.2012, otteneva il provvedimento concessorio del contributo di Euro 52.140,23= In seguito al decesso della signora OMISSIS, con nota prot.

17607 del 16.01.2013, gli eredi OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS	
OMISSIS hanno chiesto di subentrare in vece della sig.ra	
OMISSIS quali destinatari del contributo pubblico, cui si è	
pervenuto con D.D.S. del 24.03.2014 che ha individuato quale	
nuovo beneficiario l' OMISSIS riconducibile agli odierni	
convenuti. A seguito della presentazione delle domande di	
pagamento n. 84750669420, 44750228817 e 54750377175,	
l'Arcea ha erogato all' OMISSIS un importo complessivo di Euro	
49.112,75=	
L'azienda agricola pertanto è stata devoluta per legge ai suoi	
eredi oggi convenuti: OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS che hanno	
costituito l' OMISSIS, anch'esso chiamato nel giudizio. Come	
primo atto, hanno conferito l'azienda agricola alla neo-costituita	
società con contratto di affitto di fondo rustico per la durata di	
20 anni, registrato a OMISSIS il 31.07.2013 n. 3395. Oggetto	
del fitto è il fondo rustico sito nel Comune di OMISSIS (OMISSIS)	
e così ripartito: (i) Foglio 21, part.lla 70, 69, 16 uliveto pari a	
complessivi ettari 01.08.61; (ii) Foglio 21, part.lla 259 e 260	
fabbricato rurale (agriturismo) pari ad ettari 00.01.19.	
Tuttavia, a seguito di verifiche incrociate con altre misure	
finanziate dalla regione Calabria, è risultato che alcune	
particelle di terreno in diponibilità all'Agriturismo risultavano	
trasferite a un altro soggetto giuridico (la ditta OMISSIS) che a	
sua volta aveva goduto dei benefici della contribuzione pubblica	
dichiarando il possesso sulle stesse particelle.	

Era infatti accaduto che con contratto di affitto di fondo rustico	
registrato a OMISSIS con il n. 2506 del 1° luglio 2015, gli odierni	
convenuti avevano concesso in locazione per 20 anni, a	
decorrere dal 1° agosto 2015, al sig. OMISSIS il fondo rustico	
sito sullo stesso terreno già concesso allo stesso titolo all'	
OMISSIS.	
In altri termini, le indagini condotte dalla Procura hanno	
accertato che, sullo stesso terreno, l'Agriturismo ha goduto dei	
benefici di cui alla misura 311 e la ditta OMISSIS vi ha goduto i	
benefici di cui alle misure 112 (per i giovani imprenditori) e 121	
(per i miglioramenti fondiari e le innovazioni in agricoltura).	
Di conseguenza, con lettera prot. n. 296542 del 22.09.2017, la	
Regione Calabria comunicava all' OMISSIS l'avvio del	
provvedimento di revoca e di decadenza totale della domanda di	
aiuto OMISSIS, stante la "coesistenza su due fascicoli aziendali,	
appartenenti a ditte diverse, degli stessi terreni («supero	
particellare» con la ditta OMISSIS. Mancata comunicazione del	
trasferimento dell'attività agrituristica ad altro soggetto	
(OMISSIS)". Seguiva il decreto n. 5580 del 01.06.2018 con cui il	
Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari	
della Regione Calabria provvedeva alla revoca del decreto n.	
16442 del 30.12.2011 che aveva approvato la graduatoria	
definitiva della misura 311 – annualità 2010 nella parte in cui	
aveva previsto l'erogazione di somme in favore della ditta	
OMISSIS e disponeva il recupero della somma di euro	

49.112.75= già erogata. Seguiva perciò la diffida prot.n. 4199	
del 13 giugno 2018 da parte di Arcea che, tuttavia, non è stata	
utile al recupero della somma.	
La Procura rappresenta infine per completezza che in data 25	
luglio 2018 l' OMISSIS ha citato in giudizio la regione Calabria	
innanzi al Tribunale di Catanzaro, domandando l'annullamento	
del decreto di revoca n. 5580/2018.	
I fatti sopra esposti sono stati tutti rappresentati nell'invito a	
dedurre ex art. 67 c.g.c. ritualmente notificato ma nessuna	
deduzione è stata depositata nei termini di rito.	
In diritto, la Procura evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi	
fondanti la responsabilità erariale: rapporto di servizio tra i	
privati oggi convenuti e la P.A. erogatrice del contributo;	
condotta dolosa per aver volontariamente concesso in locazione	
i beni già oggetto di diversa domanda di aiuto, così da	
determinarne la distrazione in favore di OMISSIS che, in questo	
modo ha potuto beneficiare dei contributi di cui alle misure 112	
e 121.	
I convenuti OMISSIS si sono costituiti a mezzo memoria del	
18.12.2020, col patrocinio dell'avv. Feliciana Sodano.	
Nel ricostruire la concatenazione dei fatti oggetto della	
domanda, i convenuti hanno precisato alcuni passaggi. E	
precisamente:	
- Che una volta esaurita l'attività in relazione alla domanda di	
aiuto di cui alla misura 311 per euro 49.112.75= oggetto di	

contestazione, la società di fatto (nel prosieguo, anche solo	
SDF) OMISSIS ha risolto in data 22.07.2015 il contratto di fitto	
dei terreni aziendali con cui i convenuti avevano conferito nella	
SDF i beni oggetto della domanda di aiuto;	
- Che in data 24.07.2015 la SDF ha concesso in affitto all'	
OMISSIS (con effetto dal 01.08.2015) il fondo rustico sito sugli	
stessi terreni;	
- Che il provvedimento di revoca ha contestato solo la	
"coesistenza su due fascicoli aziendali, appartenenti a ditte	
diverse, degli stessi terreni («supero particellare» con la ditta	
OMISSIS. Mancata comunicazione del trasferimento dell'attività	
agrituristica ad altro soggetto (OMISSIS)";	
- Che la Regione ha per errore ritenuto che la risoluzione	
anticipata del contratto di fitto dei terreni da parte della SDF	
confermasse le motivazioni del decreto di revoca, sostenendo	
che quando il 29.05.2015 avveniva l'accettazione (della	
domanda di aiuto) dell' OMISSIS per le misure 112+121 si	
verificava il frangente del «supero particellare», ossia la	
sovrapposizione di due domande di aiuto sullo stesso terreno);	
- Che pertanto deve assumere rilievo il fatto che quando la SDF	
risolve anticipatamente il contratto di fitto (il 22.07.15),	
l'ultima fattura per la misura 311 è del 15.07.2011 anche se i	
lavori erano stati ultimati il 31.05 precedente, con la	
conseguenza che il 29.05.15 non poteva esservi alcuna	
sovrapposizione particellare in quanto a quella data la ditta	
1	

OMISSIS non aveva alcun contratto di fitto (che è stato invece	
perfezionato il 24.07 con effetti dall'1.08. successivo), ma solo	
una promessa di fitto quale requisito posto dal bando per poter	
accedere alla domanda di aiuto;	
- Che dunque del tutto legittimamente la SDF in data	
05.10.2015 presentava la domanda di saldo finale per il	
contributo concesso per la misura 311, essendo terminati i	
lavori per i quali l'ultima fattura era stata emessa il 15.07.	
precedente;	
- Che nel decreto di revoca è contestata solo la «mancata	
comunicazione circa il trasferimento dell'attività agrituristica»,	
ma che nel bando un obbligo in tal senso del beneficiario non	
c'è, in quanto la clausola 3.2.5. delle Disp. Proc., ai sensi	
dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006, solo onera il	
cessionario dell'azienda a comunicare all'Ufficio un atto i cui si	
impegna ad adempiere agli obblighi del cedente.	
In diritto, la difesa dei convenuti ribadisce la liceità della	
condotta dei convenuti; l'inesistenza del dolo o della colpa grave;	
l'errore fuorviante nell'istruttoria condotta da ARCEA nella	
revoca del beneficio; l'insussistenza del danno erariale.	
In buona sostanza, i convenuti sostengono la seguente difesa:	
poiché, in conseguenza della morte della originaria beneficiaria	
nonché dante causa, essi sono stati costretti a costituire la SDF	
OMISSIS, in conformità alle Disposizioni Procedurali di cui al	
Bando indetto dalla Regione Calabria con DDG n. 10317 del	

29/	07/3008 (in particolare i paragrafi 3.2.4. e 3.2.5.) ne	
disc	cende:	
(i)	che nei 5 anni successivi al provvedimento concessorio del	
	16.04.2012 essi non hanno alterato la natura o le	
	condizioni di esecuzione del contributo né conferito un	
	indebito vantaggio ad una impresa; non hanno apportato	
	modifiche sostanziali nell'assetto proprietario di	
	un'infrastruttura o cessato o rilocalizzato l'attività	
	produttiva (§. 3.2.4.);	
(ii)	che, una volta che la SDF ha cessato il suo scopo	
	realizzando le infrastrutture per cui era stato contributo,	
	avendo realizzato i 3/5 dell'impegno assunto e non	
	potendosi realizzare il subentro, la restituzione dell'aiuto	
	non viene richiesta (§. 3.2.5.);	
(iii)	che essi hanno perciò risolto anticipatamente (il	
	22.07.2015) il contratto di fitto stipulato con la SDF avente	
	per oggetto i beni aziendali, ossia i terreni oggetto del	
	contributo pubblico, e di questo evento offrono prova	
	documentale di avvenuta comunicazione all'ARCEA;	
(iv)	che senza mutare la destinazione d'uso dei beni, li hanno	
	concessi in locazione alla ditta OMISSIS con effetto dal	
	01.08.2015. Assumono al riguardo che non c'è stato alcun	
	intento doloso in tale atto, essendosi obbligato il	
	cessionario a chiedere alla Regione il subentro nella misura	
	311. Evidenziano infatti che l'obbligo comunicativo spetta,	

ai sensi del par. 3.2.5. del bando, al cessionario e non al	
cedente;	
(v) che – se indubbiamente ai sensi del par. 3.2.5. del bando	
l'Ufficio avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei	
requisiti e decretare il subentro ovvero negarlo – tuttavia è	
altrettanto indubbio che essi hanno fatto legittimo	
affidamento incolpevole sul silenzio amministrativo	
dell'Arcea.	
Anzi, dalla documentazione amministrativa, secondo la difesa,	
emerge chiaramente l'errore in cui è incorsa l'amministrazione,	
in quanto la motivazione a fondamento del provvedimento di	
revoca è la constatazione della "coesistenza su due fascicoli	
aziendali appartenenti a ditte diverse degli stessi terreni (supero	
particellare) con la ditta OMISSIS. Mancata comunicazione del	
trasferimento dell'attività turistica ad altro soggetto (OMISSIS)",	
quando invece essi sostengono essere provato in senso	
contrario: a) che evidentemente i fascicoli aziendali non erano	
aggiornati (visto che dopo la risoluzione anticipata del fitto dei	
terreni con la SDF l'attività era cessata); b) che il trasferimento	
dell'attività turistica ad OMISSIS era stata comunicata.	
Secondo la difesa dei ricorrenti, dalla produzione documentale	
in atti si evince e si comprova chiaramente che il 22.09.2017	
(doc. 8) è la data in cui i funzionari della Regione Calabria	
accedono ai fascicoli aziendali delle due ditte, ma che non	
attesta la situazione reale in capo alle due ditte, in quanto il	

fascicolo aziendale della SDF OMISSIS, allegato alla stampa	
della visura (del 22.09.17), comprova chiaramente che la	
situazione è ferma al 22.06.2015, e non è perciò aggiornata alla	
data rilevante del 22.07.2015 quando i convenuti hanno risolto	
in anticipo il fitto dei beni aziendali con la SDF.	
Nella prospettazione della difesa è perciò il mancato	
aggiornamento della situazione della SDF ad avere ingenerato	
l'errore che ha condotto al provvedimento di revoca, il cui iter	
procedurale ha avuto inizio proprio il 22.09.2017.	
In altri termini, secondo la difesa, il supero particellare sarebbe	
dovuto esclusivamente alla diversa data di aggiornamento dei	
dati contenuti nei due fascicoli:	
- Quello della SDF riporta la data dal 22.06.2015 e	
correttamente riporta a quella data in capo alla SDF il fitto dei	
terreni per cui fu contributo, tuttavia venuto meno il 22.07.	
successivo;	
- Quella della ditta OMISSIS è invece aggiornato alla data del	
16.05.2016 e riporta correttamente in capo alla medesima	
ditta il fitto degli stessi terreni.	
La difesa ribadisce l'assenza di dolo e colpa grave, l'esimente	
della condotta ex art. 44 del Reg. Ce n. 1974/2006 richiamato	
dalla clausola 3.2.5. delle disposizioni procedurali del Bando-	
Misura 311 a termini del quale "nel caso di cessazione definitiva	
dell'attività agricola da parte del beneficiaria, la restituzione	
dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5	

del suo impegno e non si possa realizzare il subentro". Ribadisce	
altresì la buona fede nella condotta dei convenuti, tenuto conto	
anche del principio dell'affidamento incolpevole come principio	
di derivazione comunitaria immanente all'azione	
amministrativa grazie al rinvio operato dall'art. 1 della l. n.	
241/90 che, secondo la tesi difensiva, si riflette sui presupposti	
del provvedimento di revoca dei finanziamenti illegittimi di cui	
all'art. 21 quinquies della 1. 241/90 e sui tempi procedurali che,	
sempre secondo la difesa, sono gli stessi individuati dal	
legislatore nell'art. 21 nonies l. 241/90, secondo cui	
l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi	
illegittimi non può essere adottato decorsi tre anni	
dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la	
relativa esecuzione sia perdurante. Eccepisce, infine la	
manifesta irragionevolezza ed ingiustizia dei provvedimenti	
impugnati, della sanzione e della pretesa restitutoria.	
La difesa conclude per il rigetto della domanda sia sotto il profilo	
subiettivo dell'assenza del dolo e/o della colpa grave, sia sotto il	
profilo dell'inesistenza del danno ai sensi del paragrafo §.3.2.5.	
delle disposizioni generali del bando di gara avendo realizzato	
almeno i 3/5 del progetto.	
All' udienza del 13.01.2021, rilevato che la notifica effettuata all'	
OMISSIS, in p.l.r.p.t., presso la sede legale, non era andata a	
buon fine, il Collegio ha disposto il differimento della	
discussione del giudizio all'udienza odierna per consentire alla	

Procura regionale di notificare l'atto di citazione all' OMISSIS, in	
p.l.r.p.t. Sig. OMISSIS, presso il suo domicilio.	
Esperito il rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo, L'	
OMISSIS, in p.l.r.p.t. Sig. OMISSIS, si è costituito con memoria	
del 01.06.2021 a firma dell'avv. Feliciana Sodano già difensore	
dei convenuti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, ripetendo in fatto	
e in diritto le stesse argomentazioni difensive, valorizzando	
tuttavia, in aperura, che la citazione non è stata preceduta da	
notificazione dell'invito a fornire deduzioni, mentre nel merito	
aggiunge che l'attività dell'Agriturismo è di fatto cessata.	
All'udienza del 08.06.2021 il Requirente ha puntualmente	
contestato le avverse deduzioni ritenendole inconferenti ed ha	
concluso chiedendo la condanna dei convenuti, osservando:	
- che tutti gli inviti a dedurre (compreso quello all'Agriturismo)	
sono stati regolarmente notificati e sono stati depositati;	
- che si è in presenza di un supero particellare, perché lo stesso	
terreno, su cui c'era un vincolo di destinazione, è stato utilizzato	
per ottenere due contributi a valere sullo stesso fondo;	
- che la società ha violato degli obblighi precisi, che erano quelli	
di mantenere e di utilizzare per almeno cinque anni i terreni,	
sulla cui base è stato ottenuto il contributo;	
- che il subentro di OMISSIS è stato comunicato	
all'amministrazione dopo la revoca del finanziamento, e non è	
avvenuto secondo la procedura di legge, in particolare con la	
previa assunzione di impegni determinati da parte del	

subentrante;	
- che tale condotta è ascrivibile a dolo, considerando che le par-	
ti erano ben a conoscenza della procedura, già seguita per il	
subentro della società "OMISSIS" alla deceduta OMISSIS, e che	
la società affittuaria degli stessi terreni già benefi-ciati di	
contributo a favore della "OMISSIS" aveva chiesto sugli stessi	
un altro contributo;	
- che la responsabilità non può ascriversi ad un ritardo	
nell'aggiornamento dei fascicoli da parte dell'amministrazione,	
dato che la violazione era già avvenuta;	
- che nella fattispecie non si tratta di revoca ex L.241/1990	
(peraltro abrogato nel 2014) ma di decadenza, e che comunque	
in questa sede si controverte di responsabilità amministrativa e	
non di diritti soggettivi.	
L'Avvocato Ciciarello ha chiesto il rigetto della domanda,	
eccependo:	
- che non sussiste né il dolo né la colpa grave, in quanto i	
convenuti hanno rispettato pedissequamente le norme del	
bando che prevedevano solo il mantenimento della proprietà del	
bene e della sua destinazione all'uso agrituristico;	
- che l'apparente "supero particellare" dipendeva da un errore	
dell'ARCEA, la quale non ha provveduto ad aggiornare i fascicoli	
aziendali (puntualizzando che ciò che rileva non è la data di	
stampa ma la data di aggiornamento del fascicolo);	
- che le due "misure" ovvero le due pratiche di finanziamento	

(richieste dal subentrante e dal subentrato) non si sono	
accumulate, perché una riguardava la ristrutturazione	
dell'azienda agrituristica e dei beni esistenti, l'altra riguardava	
un aiuto per l'impianto di uliveti e agrumeti;	
- che dopo il collaudo dell'opera finanziata, si ha l'obbligo di	
mantenere la proprietà e la sua destinazione, ma si può anche	
trasferire il godimento del bene;	
- che l'onere di comunicare il trasferimento all'Arcea incombeva	
non sui convenuti, ma sul soggetto subentrato.	
In sede di replica, il Pubblico Ministero ha ribadito che erano	
previsti precisi obblighi di mantenere e di utilizzare il bene, per	
cinque anni, da parte della stessa ditta; ha puntualizzato che	
non vi è stato un regolare subentro, in quanto il trasferimento è	
stato comunicato due anni dopo la revoca; ha infine rilevato che	
dalla visura della Camera di Commercio l'attività della ditta	
locante non risulta cessata.	
In sede di controreplica l'Avvocato Ciciarello ha ribadito che il	
subentro doveva essere comunicato dal cessionario e non dai	
propri assistiti; che l'Arcea non avrebbe mai respinto la richiesta	
di subentro che è stata inviata, né richiesto la produzione di	
ulteriore documentazione. Ritiene che il fatto che sussiste la	
visura camerale attiva, è dovuto per legge per la impossibilità di	
alienare i beni in pendenza del contributo.	
Indi le parti si sono riportate ciascuna alle conclusioni	
 rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.	

## DIRITTO

211110	
Preliminarmente il Collegio è chiamato a valutare la previa	
eccezione sollevata dall' OMISSIS circa il fatto che la citazione	
in giudizio nei suoi confronti non sarebbe stata preceduta dalla	
notificazione dell'invito a fornire deduzioni ex art. 67 c.g.c.	
L'eccezione è priva di pregio in quanto è documentato che in atti	
che l'invito a dedurre nei confronti della dell'Agriturismo è stato	
notificato in data 28.05.2010 mediante consegna a mani della	
moglie di OMISSIS, erede e legale rappresentante.	
L'eccezione spiegata pertanto deve essere respinta.	
Nel merito la domanda è fondata e merita integrale	
accoglimento.	
Nella vicenda in esame non possono nutrirsi dubbi sul fatto che,	
con la richiesta e la successiva percezione di contributi	
eurounitari da parte del produttore agricolo, si viene a	
instaurare tra il medesimo beneficiario e l'Amministrazione	
erogatrice quella relazione non organica, ma funzionale,	
caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter	
procedimentale dell'ente pubblico. Il beneficiario, presentando	
la domanda e percependo il contributo, diviene parte integrante	
dell'attività amministrativa sottesa alla realizzazione	
dell'interesse pubblico primario. Di guisa che il richiedente	
privato, risultando beneficiario di risorse finanziarie pubbliche,	
diviene <i>ipso facto</i> soggetto alla responsabilità amministrativa al	
pari di qualsiasi altro amministratore pubblico.	

L'indebito erariale contestato ai convenuti rientra tra i c.d.	
contributi europei indiretti: una categoria di finanziamenti che,	
pur originando dal bilancio dell'UE, transita nei quadri	
economici domestici (nazionali o regionale a seconda della	
tipologia) ai fini della relativa gestione e assegnazione ai vari	
richiedenti attraverso procedura di evidenza pubblica governate	
dalle autorità amministrative competenti.	
Contro l'argomentazione dell'attore pubblico, che contesta il	
mancato rispetto delle regole poste dal bando di gara per	
l'ottenimento e il mantenimento di tali contributi, la difesa	
sostiene invece di essersi puntualmente attenuta ad esse.	
La difesa degli OMISSIS in buona sostanza sostiene di aver agito	
nel rispetto del bando e imputa l'ingiustizia della pretesa	
restitutoria a un errore da parte dei funzionari dell'ARCEA, i	
quali non avrebbero aggiornato, contestualizzandoli	
temporalmente, i dati contenuti nei due fascicoli, in quanto	
quello intestato alla società di fatto riporta la data del	
22.06.2015, mentre quello intestato alla ditta OMISSIS è	
aggiornato alla data del 16.05.2016.	
Secondo la difesa il supero particellare che ha condotto alla	
revoca del finanziamento (e dunque alla pretesa restitutoria	
azionata col presente giudizio) è solo apparente e dipende dal	
fatto che nel periodo compreso tra il 22.06.2015 e il 16.05.2016	
effettivamente lo stesso terreno risulta apparire in fitto a due	
soggetti diversi, ma in realtà tale superamento non vi sarebbe	
-	

mai stato, in quanto il fitto del 31.07.2013 del terreno, da parte	
degli eredi OMISSIS alla SDF, era l'atto di conferimento di un	
bene aziendale per la neo-costituita società di fatto, il quale	
veniva risolto il 22.07.2015 per avere esaurito l'attività di cui	
alla domanda di aiuto contenuta nella misura 311, con la	
conseguenza che alla data del 22.06.2015 risultava ancora	
intestato alla SDF.	
Di contro, il fitto del terreno da parte della SDF alla ditta	
OMISSIS è aggiornato alla data del 16.05.2016 e anche questo	
è corretto. Secondo la difesa se entrambi i fascicoli fossero	
aggiornati alla data successiva, dai documenti non potrebbe	
evincersi alcun superamento parcellare.	
L'argomentazione è inconferente.	
In realtà, anche volendo considerare la bontà di questa	
ricostruzione, ciò che rileva è se gli eredi OMISSIS potevano, o	
meno, risolvere anticipatamente il contratto di fitto con l'	
OMISSIS per rilocarlo a terzi.	
Ora, a questa domanda non può che darsi una risposta	
negativa, in quanto la dante causa OMISSIS aveva già ottenuto	
l'aiuto comunitario e, all'ottenimento del contributo, si era	
impegnata a "garantire di condurre l'azienda per un periodo	
minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo" (cfr., Doc. 20, sub.	
all. 9 alla citazione), obbligo cui sono poi subentrati gli attuali	
convenuti.	
Il richiamo svolto dalla difesa sulla clausola 3.2.5 del bando e	
ii ricinamo svoito dana unesa suna ciausola 3.2.3 dei bando e	

su cui è costruita in maniera preponderante l'argomentazione	
difensiva non è conferente.	
La norma disciplina l'ipotesi del trasferimento degli impegni e	
del cambio del beneficiario; non l'ipotesi del trasferimento (a	
vario titolo) dei terreni senza subentro o cessione nelle forme di	
rito (assunzione di obblighi da parte dell'avente causa,	
autorizzazione della p.a.). Del resto, la contestazione riguarda	
proprio il supero particellare (ossia del terreno), non l'ipotesi del	
cambio beneficiario (fenomeno che aveva interessato la	
continuità nel beneficio tra la ditta OMISSIS e l' OMISSIS, ma	
che non riguarda la continuità, che non c'è stata, tra	
l'agriturismo medesimo e la ditta OMISSIS).	
Anche il riferimento che la difesa svolge sul secondo periodo del	
punto 3.2.5. del Bando, ovverosia la restituzione dell'aiuto che	
non viene richiesta se il beneficiario ha adempiuto ad almeno i	
3/5 del suo impegno, non è conferente in quanto la irripetibilità	
dell'aiuto si fonda su due presupposti differenti e cumulativi: il	
primo è la cessazione definitiva dell'attività e il secondo è che	
non si possa realizzare il subentro. Cosa che qui non si è	
verificata: la difesa sostiene che a maggio dell'anno 2015	
l'impegno era stato portato a compimento, ma in realtà, da un	
lato, l'impegno preso con l'Unione era non solo quello di	
realizzare le opere ma anche quello di continuare ad esercitare	
l'agriturismo per cinque anni, dall'altro concludere l'impegno	
(nel senso di mera realizzazione delle opere) non corrisponde alla	
	difensiva non è conferente.  La norma disciplina l'ipotesi del trasferimento degli impegni e del cambio del beneficiario; non l'ipotesi del trasferimento (a vario titolo) dei terreni senza subentro o cessione nelle forme di rito (assunzione di obblighi da parte dell'avente causa, autorizzazione della p.a.). Del resto, la contestazione riguarda proprio il supero particellare (ossia del terreno), non l'ipotesi del cambio beneficiario (fenomeno che aveva interessato la continuità nel beneficio tra la ditta OMISSIS e l' OMISSIS, ma che non riguarda la continuità, che non c'è stata, tra l'agriturismo medesimo e la ditta OMISSIS).  Anche il riferimento che la difesa svolge sul secondo periodo del punto 3.2.5. del Bando, ovverosia la restituzione dell'aiuto che non viene richiesta se il beneficiario ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno, non è conferente in quanto la irripetibilità dell'aiuto si fonda su due presupposti differenti e cumulativi: il primo è la cessazione definitiva dell'attività e il secondo è che non si possa realizzare il subentro. Cosa che qui non si è verificata: la difesa sostiene che a maggio dell'anno 2015 l'impegno era stato portato a compimento, ma in realtà, da un lato, l'impegno preso con l'Unione era non solo quello di realizzare le opere ma anche quello di continuare ad esercitare l'agriturismo per cinque anni, dall'altro concludere l'impegno

cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del	
beneficiario senza alcuno che vi subentri.	
In questo caso, pur riconoscendo l'adempimento dei 3/5	
dell'impegno, la SDF non ha chiuso la sua attività (né avrebbe	
potuto chiuderla come ha eccepito la difesa, ma per altro motivo	
da quello spiegato: non già perché l'impegno era	
sostanzialmente concluso, ma proprio perché quell'impegno	
deve perdurare per almeno 5 anni a decorrere dal saldo del	
finanziamento); tanto che l'Agriturismo ha affittato il terreno a	
un altro soggetto – la ditta OMISSIS – che, a differenza di quanto	
argomentato – in realtà non realizza alcun subentro: il	
cessionario in questione è a tutti gli effetti un autonomo	
beneficiario di nuove misure e non continua affatto l'attività	
della SDF (né avrebbe potuto continuarla).	
Quanto al profilo soggettivo, la contestazione della Procura è	
parimenti fondata: dalla documentazione in atti il Collegio trae	
il convincimento della condotta dolosa dei convenuti OMISSIS	
per aver volontariamente concesso in locazione i beni già oggetto	
di diversa domanda di aiuto (misura 311), così da determinarne	
la distrazione in favore di OMISSIS che, in questo modo, ha	
potuto beneficiare dei contributi di cui alle misure 112 e 121.	
Del resto, essi conoscevano bene i vincoli posti dal bando di gara	
e riprodotti nelle domande di aiuto in quanto loro stessi erano	
subentrati nella posizione della sig.ra OMISSIS titolare della	
ditta omonima con la conseguenza che la rescissione anticipata	
artia omornina con la conseguenza ene la rescissione anticipata	

della locazione del terreno conferito all'Agriturismo, cui ha fatto	
seguito, a distanza di pochi giorni, un'altra locazione dello	
stesso in favore della ditta OMISSIS, non può che configurarsi	
come operazione finalizzata a rendere un vantaggio indebito a	
un'impresa, in palese violazione di quanto stabilito anche nella	
notifica della lettera di concessione del finanziamento sulla	
misura 311, del 16.04.2012, in favore della OMISSIS, che l'ha	
accettata, in attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05. In	
essa è stabilito che "un'operazione di investimento che	
beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni	
successivi alla data di adozione del provvedimento di	
concessione del contributo, modifiche sostanziali che: a) ne	
alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano	
un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico"	
(vincolo riprodotto anche nelle tabelle A e B allegate allo stesso	
provvedimento concessorio).	
Il Collegio osserva in proposito che l'operazione contestata ai	
convenuti si adatta perfettamente in tale cornice di divieto	
normativo, atteso che le due operazioni negoziali del 22.06.2015	
e del successivo 22.07 (rescissione e nuova locazione del bene)	
con effetti a decorrere dal 01.08 da un lato si pongono	
oggettivamente in contrasto con la durata quinquennale	
dell'obbligo di non conferire un vantaggio indebito a un'impresa,	
dall'altro, stante la loro contestualità temporale, non possono	
non essere considerate come volutamente poste in essere con lo	

scopo di aggirare la norma, rispetto al quale il mancato	
aggiornamento dei fascicoli da parte dell'Arcea non ha alcun	
rilievo utile.	
Anche a voler accedere all'argomentazione sostenuta dalla	
difesa, e dunque a voler ipotizzare una contestualità temporale	
dei fascicoli, l'operazione posta in essere dai convenuti permane	
lo stesso contra legem.	
Prive di pregio sono per questo le argomentazioni spese in merito	
alla ritenuta buona fede nella condotta tenuta anche alla luce	
del principio dell'affidamento incolpevole come principio di	
derivazione comunitaria immanente all'azione amministrativa	
che, secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe riflesso sui	
presupposti del provvedimento di revoca del finanziamento così	
da renderlo in ipotesi illegittimo, anche considerando i tempi	
procedurali alla luce dell'art. 21 nonies della 1. 241/90 stante il	
quale, sostiene la difesa degli OMISSIS, un provvedimento	
attributivo di vantaggi economici non può essere oggetto di	
annullamento d'ufficio decorsi tre anni dall'acquisizione della	
sua efficacia.	
Ora, in disparte la considerazione che tali profili sulla legittimità	
o meno del provvedimento di ritiro non costituiscono né	
potrebbero costituire l'oggetto di questo giudizio (che si incentra	
non sulla legittimità dell'atto amministrativo bensì sul danno	
nascente dalla violazione degli obblighi "di servizio" nascenti	
dalla realizzazione del programma finanziato dalla Unione), è	
	aggiornamento dei fascicoli da parte dell'Arcea non ha alcun rilievo utile.  Anche a voler accedere all'argomentazione sostenuta dalla difesa, e dunque a voler ipotizzare una contestualità temporale dei fascicoli, l'operazione posta in essere dai convenuti permane lo stesso contra legem.  Prive di pregio sono per questo le argomentazioni spese in merito alla ritenuta buona fede nella condotta tenuta anche alla luce del principio dell'affidamento incolpevole come principio di derivazione comunitaria immanente all'azione amministrativa che, secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe riflesso sui presupposti del provvedimento di revoca del finanziamento così da renderlo in ipotesi illegittimo, anche considerando i tempi procedurali alla luce dell'art. 21 nonies della 1. 241/90 stante il quale, sostiene la difesa degli OMISSIS, un provvedimento attributivo di vantaggi economici non può essere oggetto di annullamento d'ufficio decorsi tre anni dall'acquisizione della sua efficacia.  Ora, in disparte la considerazione che tali profili sulla legittimità o meno del provvedimento di ritiro non costituiscono né potrebbero costituire l'oggetto di questo giudizio (che si incentra non sulla legittimità dell'atto amministrativo bensì sul danno nascente dalla violazione degli obblighi "di servizio" nascenti

tutta l'argomentazione svolta che presenta elementi di	
debolezza. Infatti, la difesa dapprima sostiene l'illegittimità del	
provvedimento di revoca per superamento del termine triennale	
previsto ai fini dell' annullamento d'ufficio di un provvedimento	
attributivo di vantaggi economici, quando – come è evidente – la	
revoca e l'annullamento d'ufficio rispondono a esigenze	
ordinamentali differenti legate la prima a ragioni di opportunità	
e di merito amministrativo (come è avvenuto in questo caso,	
avendo la Regione provveduto a revocare il finanziamento	
concesso), il secondo investendo invece i soli profili di	
illegittimità dell'atto ritirato e non è questo il caso.	
In conclusione, la domanda del Pubblico Ministero, per i motivi	
anzidetti, deve essere accolta integralmente e i convenuti devono	
essere condannati al pagamento di euro 49.112,75 oltre	
rivalutazioni e interessi come per legge, da rifondere in favore	
dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura.	
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in	
dispositivo.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria,	
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione promosso	
promotion promotion of the promotion promotion	

nei confronti di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni

questione pregiudiziale o preliminare, accoglie la domanda del

Pubblico Ministero e condanna OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,

		25				
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al						
pagamento	di	Euro	49.112,75=	(euro		
			re rivalutazione e	,		
		. ,	a Regione Calabr			
Erogazioni in A				P		
			SSIS, OMISSIS, in	persona		
	·		e, al pagamento de	-		
			o in Euro 597,0			
cinquecentono			,			
			nti di competenza			
			onsiglio del 8 giug			
Il Relatore			Il Presidente			
f.to Carlo Efisio	o Marrè Bri	ınenghi	f.to Luigi Ci	rillo		
Depositata in s	segreteria il	05/07/20	21			
Il Funzionario						
f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo						